

Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato Generale del Casellario Giudiziale

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 5160/2019/R

Al nome di:

Cognome

DI LIBERTO

Nome

LUIGI

Data di nascita

24/05/1952

Luogo di Nascita

TORINO (TO) - ITALIA

Sesso

M

Codice Fiscale

DLBLGU52E24L219H

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Ministero dell'Economia £23,74
e delle Finanze VENTITRE/74

Senzis

O 1000412 00002904 W13XA001
0007972 05/04/2019 10.54:08
45/08-00110 3354099087564983
10ENTIFICATIVO: 01180964405774

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

1) 07/03/1974 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ALBA IRREVOCABILE IL 18/06/1974

1° reato) CONTRABBANDO IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 148 L. 25/09/1940 n. 1424 (COMMESSO IL 2/2/1972)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: MULTA LIRE 320.000 (PARI A EURO 165,27)

2° reato) EVASIONE I.G.E. IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 33 L. 19/06/1940 n. 762 (COMMESSO IL 2/2/1972)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: MULTA LIRE 20.000 (PARI A EURO 10,33)

Dispositivo: PENA COMPLESSIVA RIFERITA AI REATI: 1), 2) MULTA LIRE 340.000 (PARI A EURO 175,60)

Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 08/02/1985 CON PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

REVOCATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

2) 29/09/1980 SENTENZA DELLA PRETURA DI IMPERIA IRREVOCABILE IL 26/10/1980

1° reato) FALSITA' MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO IN CERTIFICATI Art. 477, 482 C.P. (COMMESSO IL 5/5/1980)

Dispositivo: RECLUSIONE MESI 4

Dispositivo: PENA COMPLESSIVA RECLUSIONE MESI 4, ARRESTO GIORNI 10, AMMENDA LIRE 15.000 (PARI A EURO 7.75)

3) 14/12/1981 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 11/02/1983

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 17/05/1979 DAL TRIBUNALE DI ALBA
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 11/02/1983
- 1° reato) RICETTAZIONE CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 648 C.P. (COMMESSO IL 14/11/1974)

Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)

Dispositivo: RECLUSIONE MESI 3, MULTA LIRE 60.000 (PARI A EURO 30,99)

CONDONO AI SENSI DEL D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413

Pena Principale condonata: L' INTERA PENA DELLA RECLUSIONE, L' INTERA PENA DELLA MULTA

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 04/02/1985 CON PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

DISPOSTA LA REVOCA DELL'INDULTO APPLICATO AI SENSI DEL D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413

4) 25/02/1982 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 04/04/1984

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 25/06/1981 DAL TRIBUNALE DI TORINO
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 04/04/1984

1° reato) RICETTAZIONE Art. 648 C.P. (COMMESSO IL 10/3/1981)

Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2 MESI 6, MULTA LIRE 1.000.000 (PARI A EURO 516,46)

CONDONO AI SENSI DEL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744

Pena Principale condonata: RECLUSIONE ANNI 2, L' INTERA PENA DELLA MULTA

5) 19/03/1985 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:

- -07/03/1974 TRIBUNALE DI ALBA (riportato al n.ro 1)
- -14/12/1981 CORTE DI APPELLO DI TORINO (riportato al n.ro 3)
- -25/02/1982 CORTE DI APPELLO DI TORINO (riportato al n.ro 4)

Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 11 GIORNI 9, MULTA LIRE 1.400.000 (PARI A EURO 723,04)

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 28/03/1985 CON PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DEL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744

Pena Principale condonata: L'INTERA PENA DELLA RECLUSIONE, MULTA LIRE 1.060.000 (PARI A EURO 547,44)

6) 18/01/1993 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 07/02/1993

- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 14/02/1989 DAL TRIBUNALE DI ALBA

1° reato) VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE CONTINUATO Art. 81 C.P., Art. 71 L. 22/12/1975 n. 685 (COMMESSO IL 29/12/1988)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6, MULTA LIRE 3.000.000 (PARI A EURO 1.549,37)

Misura di sicurezza:

- CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 07/09/1993 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ALBA

APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DEL D.P.R. 22 DICEMBRE 1990 N. 394

Pena Principale condonata: L'INTERA PENA DELLA RECLUSIONE, L'INTERA PENA DELLA MULTA

7) 22/03/1995 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO IRREVOCABILE IL 16/05/1995

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 19/05/1993 DALLA PRETURA DI TORINO

1° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PROPAGANDA ELETTORALE Art. 7 comma 2 L. 24/04/1975 n. 130

Circostanza: Art. 7 comma 3 L. 24/04/1975 n. 130

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 1^ IPOTESI C.P. (reiterata)

Dispositivo: ARRESTO GIORNI 10, AMMENDA LIRE 150.000 (PARI A EURO 77,47)

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL 11/04/1997

Pene principali eseguite: AMMENDA 77,47 EURO

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 7

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 5160/2019/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI (cognome) DI LIBERTO (nome) LUIGI NATO IL 24/05/1952 A TORINO (TO) - ITALIA Pag. 3 di 3

ASTI, 05/04/2019 10:48



Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.